

**XIV PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE
E DI ISTRUZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA LA REPUBBLICA DI MALTA
PER GLI ANNI 2014-2016**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, qui di seguito denominate "le Parti", in conformità con quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo Culturale, firmato a La Valletta il 28 luglio 1967 ed in vigore dal 22 dicembre 1967, nell'intento di sviluppare gli scambi nei settori della cultura e dell'istruzione e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi e Popoli, hanno concordato il seguente Programma Esecutivo di Collaborazione Culturale e di Istruzione per gli anni 2014-2016.

1) ISTRUZIONE

1.1. Istruzione Universitaria

1.1.1. Le due Parti favoriranno la cooperazione diretta tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli altri istituti di istruzione superiore, tramite la conclusione di accordi e convenzioni, lo scambio di docenti, di dati e di informazioni, nonché attraverso la realizzazione di progetti di ricerca comuni, seminari e congressi.

1.1.2. Le due Parti prendono atto con soddisfazione del rafforzamento della cooperazione in ambito artistico e musicale tra le istituzioni dei due Paesi.

1.1.3. Le due Parti si scambieranno, annualmente, fino a n. 10 docenti universitari e 10 ricercatori per visite di otto giorni ciascuna, per stabilire contatti finalizzati ad identificare settori di ricerca di comune interesse, nonché per avviare collaborazioni fra le Università e gli Istituti d'istruzione superiore di entrambi i Paesi. (v. Allegato I)

1.2. Riconoscimento Titoli Accademici

1.2.1. Le Parti favoriranno - anche attraverso lo scambio di documentazione ed esperti - la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione universitaria e di alta formazione artistica e musicale al fine di verificare la possibilità - attraverso un gruppo misto di esperti da convocare per le vie diplomatiche e le rispettive Autorità competenti - di pervenire ad un accordo governativo in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici.

1.3. Istruzione Scolastica

1.3.1. Le Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti livelli fra le Istituzioni e le Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, curricula e metodi didattici anche attraverso lo scambio di libri e altro materiale didattico.

1.3.2. Le Parti, nel periodo di validità del presente Programma, si adopereranno per promuovere iniziative in materia educativa e scolastica, che saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.

1.3.3. Le due Parti continueranno a promuovere la partecipazione di studenti provenienti da Malta al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, che riceve un finanziamento annuale dal Ministero degli Affari Esteri italiano.

La Parte maltese considererà con favore la possibilità per i propri insegnanti di effettuare stage presso il Collegio del Mondo Unito.

Le due Parti favoriranno inoltre la collaborazione diretta tra il Collegio di Duino e le corrispondenti scuole maltesi, attraverso lo scambio di studenti, l'organizzazione di campi estivi e lo scambio di esperienze didattiche, tenuto conto dello specifico sistema educativo del Collegio di Duino. Le relative condizioni, incluse quelle economico-finanziarie, saranno definite tra il Collegio del Mondo Unito e le corrispondenti scuole maltesi.

1.4. Istruzione musicale

1.4.1. Si intendono favorire azioni a supporto delle istituzioni musicali dei due Paesi per programmi settoriali congiunti di formazione e tirocinio intesi a predisporre qualificate forme di impiego professionale presso enti musicali e artistici.

1.4.2. Parimenti verranno studiate e promosse sinergie e azioni settoriali fra i due Paesi e fra le relative istituzioni musicali ed educative per valorizzare i giovani talenti ed avviare ogni forma di proficua interazione in un'ottica bilaterale nonché regionale.

2) PROMOZIONE DELLA LINGUA

2.1. Le Parti promuoveranno la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due Paesi.

2.2. Le Parti esamineranno la possibilità di fornire, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, contributi per il funzionamento di cattedre presso le scuole locali e di lettorati presso le Università, nonché per l'organizzazione di corsi di formazione per docenti a quelle istituzioni scolastiche e/o universitarie che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche.

2.3. La Parte italiana, Ministero degli Affari Esteri, compatibilmente con le risorse disponibili, valuterà la possibilità di mettere a disposizione testi di italianistica e materiale informatico per l'insegnamento della lingua italiana e per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori per quelle istituzioni che, tramite le sedi diplomatiche, ne facciano richiesta.

2.4. Al fine di agevolare l'insegnamento delle rispettive lingue le due Parti si scambieranno annualmente degli assistenti di lingua che saranno destinati presso scuole italiane e maltesi secondo modalità che saranno di volta in volta concordate fra le Parti.

2.5. La Società Dante Alighieri, che opera a Malta per mezzo del Comitato di La Valletta, prevede di sostenerne le attività didattiche e culturali, per il triennio 2014-2016, attraverso l'aggiornamento della biblioteca.

3) BORSE DI STUDIO

3.1. Attraverso l'assegnazione di borse di studio, le due Parti desiderano rafforzare i legami tra i due Paesi e favorire la collaborazione nel settore degli studi umanistici, scientifici, artistici, musicali, delle Belle Arti, del design, nonché del restauro e della gestione del patrimonio artistico e bibliografico.

3.2. La Parte italiana, per il triennio 2014-2016 e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, offrirà agli studenti maltesi fino a 80 mensilità di borse di studio di importo fino a Euro 700 (settecento) cadauna.

3.3. La Parte maltese, per il triennio 2014-2016 e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, offrirà ai cittadini italiani:

- n. 42 borse per corsi di tre settimane (inglese per stranieri), senza borsellino mensile ma con vitto ed alloggio;
- n. 6 borse di durata di tre mesi. L'importo del borsellino mensile sarà di Euro 420. Queste borse di studio, se non assegnate, potranno essere utilizzate per i corsi di "lingua inglese per stranieri" della durata di 3 settimane.

3.4. Le Parti comunicheranno, per le vie diplomatiche, il numero di mensilità, nonché l'importo, offerto negli anni accademici successivi. Le condizioni che regolano le borse di studio sono indicate nell'Allegato I.B.

4) CULTURA E ARTE

4.1. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nei vari campi della cultura e dell'arte, anche attraverso la formazione, e contribuiranno al potenziamento di una più completa conoscenza e miglior apprezzamento, sia a livello accademico che a livello operativo, della cultura e dell'arte dell'Italia e di Malta.

Le due Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi enti nazionali nel settore del patrimonio culturale (gestione delle collezioni, restauro, e curatela del patrimonio artistico), della musica, delle arti e del design.

4.2. Istituti di Cultura e Istituzioni Culturali

4.2.1. Le due Parti favoriranno l'attività degli Istituti di Cultura, delle istituzioni culturali e scolastiche, e delle associazioni culturali.

4.3. Mostre

4.3.1. Nel periodo di validità del presente Programma, le Parti favoriranno la realizzazione di mostre di elevato livello che potranno essere oggetto di scambi fra i musei dei due Paesi. I dettagli di tali scambi, inclusi quelli di carattere finanziario, saranno stabiliti, caso per caso, per le vie diplomatiche. (Allegato I.C)

4.4. Musica, Teatro, Danza

4.4.1. Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra teatri, liriche e di danza maltese ed italiani, lo scambio di esperti ed artisti per festival, corsi di formazione, programmi di residenza, e conferenze tematiche. Inoltre, le Parti favoriranno l'organizzazione di rappresentazioni musicali, liriche, teatrali e di danza di alto livello a Malta e in Italia. I relativi dettagli, anche di ordine finanziario, saranno definiti per le vie diplomatiche. (v. Allegato I .D)

4.4.2. Le iniziative che beneficeranno del sostegno finanziario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo italiano, dovranno ottenere nell'ambito dello spettacolo dal vivo, il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore, istituite presso la competente Direzione Generale.

4.5. Cinema

4.5.1. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico e la reciproca partecipazione ai festival che hanno luogo in Italia e a Malta.

Le Parti favoriranno altresì rassegne o settimane del cinema e la collaborazione tra enti, associazioni e professionisti del settore. (Allegato I. D)

5) ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA

5.1. Archivi

5.1.1. Le Parti favoriranno la collaborazione tra le loro amministrazioni archivistiche statali mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di disposizioni normative, in conformità alle rispettive legislazioni vigenti e sulla base della reciprocità.

5.1.2. Le Parti, durante il periodo di validità del presente Programma esecutivo, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e sulla base del principio di reciprocità, effettueranno lo scambio annuale di n. 2 archivisti, per visite di scambio di esperienze, per una durata massima di 10 giorni. (Allegato I.A)

5.1.3. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi archivi storici dei loro Ministeri degli Affari Esteri in base al principio di reciprocità e alla normativa vigente in entrambi i Paesi, al fine di realizzare scambi di informazioni, esperienze e pubblicazioni e di consentire l'accesso alla documentazione a ricercatori qualificati.

5.2. Biblioteche

5.2.1. Nel periodo di validità del presente Programma esecutivo, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e sulla base del principio di reciprocità, le Parti effettueranno lo scambio di n.1 bibliotecario per visite di superiore formazione e scambio di esperienze, per una durata massima di 10 giorni. (Allegato I. A).

5.2.2. Durante il periodo di validità del presente Programma esecutivo, la Parte italiana si dichiara disponibile, qualora richiesta, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

5.2.3. Le due Parti favoriranno la cooperazione nel settore dello scambio di informazioni, libri e periodici tra le biblioteche, le accademie e le istituzioni culturali dei due Paesi.

5.2.4. Le due Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano disponibili ad autorizzare il prestito di materiale raro e di pregio posseduto dalle Biblioteche affinché venga esposto in occasione di mostre.

5.2.5. Per la Parte Italiana, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d'Autore - si dichiara disponibile ad inviare una mostra o rassegna editoriale volta ad illustrare l'attività di tutela e la valorizzazione del patrimonio librario. I relativi dettagli saranno definiti per le vie diplomatiche.

5.3. Editoria

5.3.1. Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore italiane e maltesi, che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca nel campo letterario, scientifico e artistico dei due Paesi.

Le istituzioni maltesi principalmente coinvolte in tali attività sono il ~~Malta Council for Culture and Arts~~ Arts Council Malta e il Malta Book Council.

5.3.2. La Parte Italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a traduttori di libri italiani in lingua straniera:

- i premi e i contributi finanziari, concessi dal Ministero degli Affari Esteri, in favore di editori e traduttori italiani e stranieri che elaborano proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana tramite la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché tramite la traduzione, il doppiaggio e la sotto titolazione di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.

- i “Premi Nazionali per la Traduzione”, posti sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, assegnati dalla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, anche a traduttori ed editori stranieri.

Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche.

6) PATRIMONIO CULTURALE

6.1. Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, museografico, del restauro del patrimonio culturale anche subacqueo, della promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

nonché nel campo della protezione e lotta al traffico illecito di beni culturali e nel campo della formazione sui temi della conservazione e del restauro del patrimonio culturale.

6.2. Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e la normativa europea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprietà di Beni Culturali, e di quelli derivanti dalla Convenzione UNIDROIT 1995 sui Beni Culturali rubati o illecitamente esportati.

Le Parti si impegnano altresì nella salvaguardia del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in tema di archeologia subacquea e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

7) DIRITTI D'AUTORE

7.1. Le due Parti auspicano lo sviluppo e la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi per il tramite delle rispettive amministrazioni governative competenti in materia.

Per l'Italia le amministrazioni competenti in materia di diritto d'autore sono: la Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d'autore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per la Parte maltese l'istituzione competente in materia di diritto d'autore fa parte del Ministero per le Finanze, l'Economia e gli Investimenti.

8) SPORT

8.1. Le Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello sport attraverso contatti fra gli organismi sportivi ed in particolare tra i rispettivi Comitati Olimpici.

8.2 Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

9) COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELL' INFORMAZIONE E RADIOTELEVISIVO

9.1. Le due Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo attraverso intese dirette fra gli organi interessati.

10) DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Il presente Programma esecutivo non esclude la possibilità di concordare per le vie diplomatiche altre iniziative in esso non previste purché preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.

10.2. Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.

10.3. L'allegato I costituisce parte integrante del presente Programma.

10.4. Il presente Programma esecutivo entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà valido fino al 31 dicembre 2016, potendo essere prorogato per via diplomatica con il consenso delle Parti.

Firmato a Malta, il, in due copie originali, in lingua italiana.

PER LA PARTE ITALIANA

PER LA PARTE MALTESE

ALLEGATO I

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

I. A) Scambi di visite (scambio docenti, ricercatori, archivisti e bibliotecari). Gli scambi di visite previsti da questo Programma saranno regolati come segue:

La parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, con tre (3) mesi di anticipo quanto segue:

il nome e la nazionalità del candidato, che dovrà essere italiana o di un altro Paese dell'Unione Europea per chi si reca a Malta, e maltese o di un altro Paese dell'Unione Europea per coloro che si recano in Italia; il curriculum e la conoscenza di lingue straniere; il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore e del relativo dipartimento o facoltà universitaria dell'istituzione ospitante; le date e la durata della visita.

La Parte ricevente dovrà confermare l'accettazione definitiva della visita con almeno un mese di anticipo sulla data di partenza prevista.

Qualora si tratti di scambi di visite di cui al punto **1.1.3.** (scambio docenti e ricercatori):

La Parte inviante italiana sosterrà il costo del viaggio - andata e ritorno - da una capitale all'altra e gli oneri derivanti dagli spostamenti interni a Malta, dalla capitale alla sede universitaria.

La Parte inviante maltese sosterrà il costo del viaggio - andata e ritorno - da una capitale all'altra.

La Parte ricevente italiana contribuirà alle spese di soggiorno dei docenti e ricercatori maltesi offrendo una diaria di 93 euro al giorno onnicomprensiva, nonché le spese di viaggio all'interno del proprio territorio, dalla capitale alla sede universitaria della visita.

La Parte ricevente maltese offrirà agli ospiti italiani un contributo giornaliero di 82 euro onnicomprensivo, per visite fino a 10 giorni.

Entro un mese dalla conclusione della visita il docente/ricercatore dovrà presentare, attraverso le vie diplomatiche, una sintetica relazione sulla ricerca/attività effettuata.

Qualora si tratti di **scambi di visite di cui ai punti 5.1.2. e 5.2.1.** (scambio archivisti e bibliotecari):

La Parte inviante coprirà le spese di viaggio -andata e ritorno- da una capitale all'altra.

La Parte ricevente sosterrà le spese di viaggio -tramite mezzi pubblici - all'interno del proprio territorio dalla capitale alla sede della visita.

La Parte italiana offrirà agli ospiti maltesi una diaria giornaliera di 93 euro onnicomprensiva, per visite di dieci giorni.

La Parte maltese offrirà agli ospiti italiani una diaria giornaliera di 82 euro onnicomprensiva, per visite di dieci giorni, e cure mediche gratuite presso gli ospedali statali.

1.B) Borse di Studio (di cui punti 3.2. e 3.3.)

La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio sarà effettuata, in ognuno dei due Paesi, da una commissione di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.

I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente **formale** comunicazione circa **la di inizio dei corsi e di conseguenza della data di partenza**. La documentazione dei candidati sarà quella stabilita nei bandi di offerta delle borse di studio.

La Parte italiana accorderà ai borsisti maltesi:

- una somma mensile **fino a Euro 700 (settecento)** netti;
- l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie;
- esonero eventualmente parziale dalle tasse universitarie solo se previsto dagli Atenei nell'ambito dell'autonomia che essi hanno in materia (escluse le scuole di specializzazione dell'area medica).

La Parte maltese accorderà:

- ai borsisti italiani assegnatari delle 42 borse per corsi di tre settimane (inglese per stranieri):

- vitto ed alloggio;
- l'esenzione in tutto o in parte dei costi per la presentazione della domanda (course application fee) e/o delle rette di iscrizione (tuition fee);
- cure mediche gratuite presso ospedali statali.

- ai borsisti italiani assegnatari delle 6 borse della durata di 3 mesi:

- una somma mensile pari a Euro 420 (quattrocentoventi);
- l'esenzione in tutto o in parte delle course application fee e/o delle tuition fee;
- cure mediche gratuite presso ospedali statali.

I. C) Scambio di mostre

Fermo restando quanto indicato al punto 4.3.1, gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma **saranno stabiliti caso per caso attraverso i canali diplomatici**.

La presenza di più esperti, la durata del loro soggiorno e il cambiamento della destinazione saranno concordati per le vie diplomatiche.

In caso di danneggiamento o perdita degli oggetti da esporre, il Paese ricevente è tenuto ad inviare al Paese inviante tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese ricevente. In nessun caso si possono effettuare restauri senza l'espressa autorizzazione del Paese inviante.

I. D) Musica, teatro, danza, cinema e manifestazioni d'arti contemporanee

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche verranno concordate di volta in volta tra le parti in base alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse.

Nel caso di festival, manifestazioni d'arti contemporanee, scambi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato, gli inviti saranno subordinati al reperimento da parte dei gruppi interessati dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione.